



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Prot: nr.557/PAS.2731.10089.D.(1)

Roma, 11 marzo 2008

**Oggetto:** Corte di Giustizia delle Comunità Europee – Sentenza del 13 dicembre 2007 nella causa C-465/05 (Commissione c/o Repubblica Italiana), concernente l'ordinamento della sicurezza privata.

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AL SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO DI	TRENTO-BOLZANO
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	
DELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
AI SIGG.RI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI

e, per conoscenza:

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	
Dipartimento delle Politiche Comunitarie	ROMA
AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	
Dipartimento per le Politiche Fiscali	ROMA
AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA	
PREVIDENZA SOCIALE	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA	
	ROMA

Si fa seguito alla circolare pari numero del 29 febbraio scorso, con la quale sono state fornite le indicazioni necessarie per dare attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea, che in data 13 dicembre 2007 ha deliberato che la normativa italiana recante l'ordinamento della sicurezza privata e, in particolare, alcune disposizioni del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (articoli da 133 a 141) e del relativo regolamento di esecuzione (articoli da 249 a 260) sono in contrasto con le norme del trattato istitutivo della Comunità Europea concernenti, rispettivamente, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi.

Al riguardo, in relazione ad alcune richieste di chiarimento pervenute, preme nuovamente precisare che non sono consentiti – e il testo normativo in itinere effettivamente non consente – ribassi nella determinazione delle tariffe dei servizi di vigilanza privata dovuti ad inadempimenti rispetto al costo reale del lavoro. Si ritiene pertanto opportuno evidenziare che, ai fini delle necessarie verifiche, le SS.LL. dovranno avvalersi della certificazione liberatoria e del documento unico di regolarità contributiva di cui è fatta menzione nella parte conclusiva della citata circolare del 29 febbraio scorso.

IL VICE MINISTRO  
(Minniti)